

Assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto rivolto a persone giuridiche, persone fisiche e professionisti per la copertura dei bisogni assicurativi a tutela del patrimonio dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).



Che cosa è assicurato?

A) – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività; danni da interruzioni o sospensioni di attività; responsabilità personale dei prestatori di lavoro; danni da inquinamento causato da fatto accidentale; committenza lavori, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; lavoro presso terzi, danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

B) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte o invalidità permanente non inferiore al 6%.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS; responsabilità personale dei prestatori di lavoro.

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

A) - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio):

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a

motore;

- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati;
- ✗ cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A) e B) – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali (salvo che siano state modificate le relative sezioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio).

- ! **A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** i) Danni da interruzioni o sospensioni di attività: garanzia prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. ii) Danni da inquinamento accidentale: questa estensione di

garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di euro 2.500,00; iii) pluralità di assicurati: il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, unico, anche nel

caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

! **B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** franchigia del 6% in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In particolare con riferimento all'assicurazione R.C.T. e R.C.O. è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (a titolo esemplificativo numero addetti, fatturato, retribuzioni, numero associati, numero impianti, km condutture ecc..).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiesto, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolosa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento unico anticipato, nonché quadrimestrale, trimestrale in caso di specifica sottoscrizione. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione Responsabilità Civile Imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ITAS Mutua
Prodotto: "RC rischi diversi non industriali"
Data di aggiornamento: 06/2024 (ultima versione disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirgen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano i principali valori dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e i dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-sociali/sfcr-unico-di-gruppo>

Importi al 31/12/2023 (mln di €)	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)	Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Indice di Solvibilità
	264	179	452	367	148	931	848	253%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, qui di seguito descritte, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Proprietà e conduzione di fabbricati	L'impresa indennizza i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o semplicemente descritti in polizza, compresi ascensori, impianti fissi, antenne e spazi aperti di pertinenza
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, indennizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
Danni da inquinamento causato da fatto accidentale	L'Impresa, a seguito di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato, indennizza i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	La garanzia comprende i danni provocati a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dichiarata, purché tali lavori siano svolti in economia; nel caso tali lavori siano affidati a terzi la garanzia è operante per l'assicurato nella sua qualità di committente.
Danni ad auto-mezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	La garanzia comprende i danni causati agli autoveicoli di proprietà di terzi o di prestatori di lavoro in sosta presso l'azienda dell'Assicurato, derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato stesso.
Committenza lavori	La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla committenza di qualsiasi lavoro, purché direttamente inerente alla attività assicurata in polizza.
Lavoro presso terzi	La garanzia comprende i danni, accaduti presso terzi, a cose altrui derivanti da incendio o cagionati a cose altrui che per volume o peso non possono essere rimosse.
<u>B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</u>	
Inesatta interpretazione delle norme INAIL e INPS	L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Tale previsione è valida sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime dei prestatori di lavoro.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da circolazione e da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione o alle cose sulle quali si eseguono lavori;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi delle norme che disciplinano il deposito in albergo di cui agli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- derivanti da discriminazione razziale, sessuale o religiosa.



Ci sono limiti di copertura?

A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Danni da interruzioni o sospensioni di attività	È previsto con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Danni da inquinamento causato da fatto accidentale	La garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. È previsto uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	È prevista una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Regolazione del premio</u> Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa. <u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a persone fisiche e persone giuridiche per la tutela del patrimonio dai danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) quindi per il soddisfacimento dei loro bisogni assicurativi.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,72% (al 31/12/2023).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.